CAMERA DEI DEPUTATI N. **6685-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 3 ottobre 2000

(Relatore: **MORSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 gennaio 2000 (v. stampato Senato n. 3997)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

—

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 gennaio 2000

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6685 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

MORSELLI, *Relatore*.

ALLEGATO

La presente Convenzione firmata a Montreal il 1° marzo 1991, risponde alla preoccupazione, vivissima in tutti gli Stati, di prevenire e ostacolare con ogni mezzo, gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione di aeronavi e mezzi di trasporto di ogni tipo. A questo fine l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), su richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, aveva adottato all'unanimità, nella sua 27ª sessione, una risoluzione diretta a preparare uno strumento internazionale per la marcatura degli esplosivi plastici e in foglie (di seguito denominati solamente esplosivi), largamente utilizzati per compiere atti terroristici.

Per marcatura la presente Convenzione intende l'aggiunta all'esplosivo di un fattore d'identificazione, o contrassegno, che consenta la rivelazione preventiva della presenza dell'esplosivo stesso.

A tale scopo essa individua ed elenca, nell'allegato tecnico, una serie di sostanze aventi un'alta tensione di vapore alle temperature ordinarie ed un forte odore, facilmente rilevabile con la tecnologia dei sistemi di controllo di sicurezza attualmente utilizzati, in modo da prevenire l'introduzione clandestina ai fini terroristici di materiali esplosivi all'interno di locali e mezzi di trasporto.

Per avere un quadro globale della materia giova osservare al riguardo che altre norme sono previste sul piano internazionale e sul piano interno per disciplinare il trasporto di materiali pericolosi ed esplosivi. Così l'ONU ha approvato raccomandazioni intese a classificare gli esplosivi secondo la loro pericolosità e a determinare i sistemi di imballaggio idonei (marcatura esterna, etichette di pericolosità ed altri contrassegni), mentre è stata emanata la direttiva CEE 93/15 del Consiglio, del 5 aprile 1993, contenente norme di armonizzazione per definire i requisiti essenziali cui debbono rispondere i materiali esplosivi per poter circolare in ambito comunitario.

In attuazione delle raccomandazioni ONU sono stati stipulati accordi internazionali nei vari settori di trasporto (terrestre, marittimo, aereo), cui l'ordinamento interno è stato adeguato con una serie di decreti ministeriali.

Nel suo specifico campo d'applicazione la Convenzione impegna tutti gli Stati membri:

a) ad adottare i provvedimenti necessari per impedire la produzione, l'entrata o l'uscita dal loro territorio di esplosivi non contrassegnati;

b) ad adottare le misure necessarie di controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e lo scambio di esplosivi non contrassegnati, prodotti o introdotti sul suo territorio prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, per impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della Convenzione stessa;

c) ad attuare i controlli e ad adottare le misure necessarie a che i depositi di esplosivi preesistenti alla entrata in vigore della presente Convenzione siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi

fissati dalla Convenzione stessa, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro termini prestabiliti (tre anni in via generale e quindici anni per i depositi detenuti dalle autorità militari e di polizia);

d) ad accertarsi della avvenuta distruzione di tutti gli esplosivi scoperti successivamente all'entrata in vigore della Convenzione e non sottoposti alle misure sopramenzionate.

Sono esclusi da detti provvedimenti gli esplosivi non contrassegnati detenuti dalle autorità militari e di polizia dei singoli Stati e che sono incorporati, come parte integrante, in dispositivi militari, nonché gli esplosivi destinati ad attività di laboratorio specificamente individuati dall' annesso tecnico, 1ª Parte, paragrafo II.

Nel presente disegno di legge, diretto ad ottenere l'autorizzazione parlamentare alla adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, sono inserite le disposizioni ritenute necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi stabiliti dall'Atto internazionale.

Non si ritiene, invece, che la Convenzione comporti oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la partecipazione dell'Italia alla Commissione di tecnici, prevista dall'articolo V, è soltanto eventuale. Pertanto non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978 n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 e di inserire, conseguentemente, il seguente ulteriore comma all'articolo 4: « 4. Nel regolamento previsto dal comma 3 sono altresì specificate le deroghe al decreto dell'articolo 3 per la finalità di cui all'annesso tecnico, 1ª parte, paragrafo II, della Convenzione ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1º marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalità previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.

2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalità di cui all'annesso tecnico, 1ª Parte, paragrafo II, della Convenzione.

ART. 4.

1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati è tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei carabinieri.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi

armati dello Stato, ma le stesse Amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità necessarie perché gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

DDL13-6685A
Lire 500